



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Mario Borghezio
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 3 luglio 2015

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta (QZ-99)

Onorevole Borghezio,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 4 giugno 2015 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Nella Sua interrogazione Lei chiede come la BCE possa rispondere a un presunto finanziamento di attività terroristiche attraverso una succursale svizzera di HSBC. La BCE non è tuttavia competente al riguardo per due ordini di ragioni.

In primo luogo, nel quadro dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU)¹ la BCE è l'autorità competente per due filiazioni del gruppo HSBC (HSBC France e HSBC Bank Malta plc), le quali non possiedono succursali o filiazioni in Svizzera.

In secondo luogo, tra i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE non rientra la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, che resta in capo alle autorità nazionali (cfr. considerando 28 del regolamento sull'MVU). Pertanto, sebbene alla BCE competa in linea di principio la revoca delle autorizzazioni a enti creditizi nel quadro della vigilanza dell'MVU, in caso di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo essa può intervenire soltanto in seguito all'accertamento di una violazione da parte dell'autorità competente.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti,

[firma]

Danièle Nouy

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi